

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
PROVINCIA DI UDINE  
COMUNE DI BICINICCO

documento:

**R.2**

proponenti:

BERTOLO DANIELE, BERTOLO ILARIO, BULDO IOLANDA, COCCO BRUNO, COCCO DANILLO

tipo di intervento:

P.A.C. DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO "BERTOLO"

data:

elaborato:

NORME DI ATTUAZIONE

Progettisti:

Geom. DOLSO ANNALISA  
via R. D'Aronco, 46 – 33050 PAVIA DI UDINE

Arch. LIOTTA GIUSEPPE  
p.le G.B. Cella, 63 - 33100 UDINE

I PROPONENTI

I PROGETTISTI

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## **NORME DI ATTUAZIONE**

### Art. 1

La parte del territorio comunale di Bicinicco, individuata nelle tavole grafiche in scala 1:2000 e 1:200 facenti parte del progetto di Piano Attuativo Comunale, è assoggettata alle norme urbanistiche e di edificazione stabilite dagli articoli seguenti.

### Art. 2

Nel progetto di Piano Attuativo Comunale, convenzionato, l'area è stata suddivisa in 5 lotti edificabili, così come indicato nella tavola 2 di progetto, sui quali è consentita la realizzazione di abitazioni singole, bi-familiari, pluri-familiari e a schiera.

E' consentito l'accorpamento di due o più lotti.

E' consentito il frazionamento dei lotti e il seguente accorpamento dei nuovi lotti con i lotti confinanti.

### Art. 3

Nel caso di accorpamento di due o più lotti la superficie coperta e il volume edificabile è dato dalla somma dei relativi valori nei singoli lotti.

Sempre nel caso di accorpamento, la distanza da strade e confini di proprietà si applica al nuovo lotto frutto dell'accorpamento.

Nel caso di accorpamento tra lotti con I.F. diverso, l'I.F. del nuovo lotto, frutto dell'accorpamento, sarà dato dalla sommatoria dei volumi edificabili diviso fra la sommatoria delle superfici dei lotti originari.

Il nuovo lotto, frutto dell'accorpamento di due o più lotti, costituirà la pertinenza urbanistica di eventuali costruzioni.

Nel caso di frazionamento del lotto la superficie coperta dei nuovi lotti derivati dal frazionamento è data dal rapporto di copertura previsto dalle norme di P.R.G.C. all'art. 5, mentre la somma dei volumi edificabili dei nuovi lotti deve risultare uguale al volume edificabile nel lotto originario.

### Art. 4

Le destinazioni d'uso ammesse sono le seguenti:

- residenziale;
- artigianale di servizio;
- alberghiera;
- direzionale;
- commerciale al minuto, escluso esercizio di superficie di vendita superiore a mq 400;
- opera di interesse pubblico connessa con destinazioni di cui ai punti precedenti.

Sono comunque vietati usi comportanti un carico sulle opere di urbanizzazione tale da alterarne la normale fruizione, o producenti sensibile alterazione o insalubrità ambientale.

Le destinazioni d'uso non residenziali non possono superare il 40% di volume e di superficie utile totali.

### Art. 5

Le opere dovranno rispettare i seguenti indici:

a) *indice di fabbricabilità territoriale*: max mc/mq 0,8;

b) *rapporto di copertura*: max mq/mq 0,5;

c) *distanza da strada*:

1) di carreggiata di larghezza inferiore a m 7: min m 5;

2) di carreggiata di larghezza compresa tra m 7 e m 15: min m 7,5;

d) *distanza da confine*:

1) in genere: min m 5;

2) per opera per servizi ed accessori di altezza fino a m 3: min m 3;

3) per opera compresa in progetto unitario tra lotti contigui: min m 0;

e) *distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti residenziali*: min m 10, e non inferiore all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a m 12;

f) *altezza*:

1) a confine o a distanza da confine inferiore a m 5: max m 3;

2) a distanza da confine pari o superiore a m 5: max m 10.

### Art. 6

Le recinzioni devono avere un'altezza non superiore a m 3 e non devono essere a parete piena per più di 1/3 della loro estensione, qualora non ostino motivi di sicurezza, decoro ed igiene.

Le recinzioni poste a distanza minore di m. 12 da aree di pubblica circolazione non possono superare l'altezza di m 1,5, salvo che per cancellate e relative protezioni, che non potranno comunque superare l'altezza di m 3.

### Art. 7

Le tettoie a protezione degli ingressi pedonali dovranno avere un'altezza dal marciapiede minima di m 2,20 e massima di m 3,00.

Inoltre, non dovranno sporgere sul marciapiede pubblico di oltre cm 20.

### Art. 8

Gli accessi carrai dovranno essere arretrati di m 4,50 dal limite di proprietà. Si potrà derogare dall'arretramento dotando i cancelli di comando d'apertura a distanza.

### Art. 9

Nelle aree destinate a verde pubblico e verde attrezzato al servizio delle abitazioni è consentita la realizzazione di attrezzature per il gioco e la sosta.

### Art. 10

Il rilascio delle licenze edilizie relative ai progetti edilizi che ricadono nella lottizzazione convenzionata è subordinato al rispetto integrale delle norme di attuazione e dei parametri edilizi stabiliti nei precedenti articoli.

Udine, lì

IL TECNICO